

**COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI**

(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Deliberazione n. 109 del Registro in data 24/11/2017

OGGETTO: *Classificazione di una particella catastale censita al N.C.T. foglio 24, mappale 173 come strada comunale e pertinenza ai sensi dell'ex art. 2 del " Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. n. 285/1992, di proprietà dell' "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fraternita dei Laici" e facente parte della viabilità pubblica denominata via L. Da Vinci*

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 09.30, nella sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO	X	
RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO	X	

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull'originale dell'atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito;

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella proposta.

RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C. n. 288 del 25/11/1993 con la quale è stata approvata la delimitazione del Centro Abitato di Castiglion Fibocchi così come disposto dall'art. 4 comma 1 del "Nuovo Codice della Strada" (approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e secondo le definizioni dettate dall'art. 3 comma 1 del predetto Nuovo Codice della Strada;

DATO ATTO che le suddette delimitazioni sono tutt'ora conformi con il disposto del Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione, non essendo intervenute da tale data variazioni delle condizioni in base alle quali si era provveduto alle delimitazioni stesse;

PRESO ATTO che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fraternita dei Laici", con sede in Arezzo è proprietaria del terreno individuato al N.C.T. al foglio 24 mappale 173 e che l'area è da tempo utilizzata come viabilità pubblica e pertinenza (parcheggio e svincolo per la viabilità vicinale della Moraia limitrofa);

CONSIDERATO inoltre che l'Amministrazione con delibera del C.C. n. 58 del 27/05/1981 ha approvato il comparto edificatorio artigianale industriale denominato "Area D2 - Pian della Chiesa" in cui erano individuati sia i lotti edificabili che gli standard urbanistici quali viabilità e verde pubblico, successivamente modificata;

VISTA la Convenzione urbanistica registrata ad Arezzo il 19 settembre 1985 al numero di Rep. 15776, Raccolta 6392, tra l'Amministrazione comunale ed i proprietari dei lotti 1, 2, 3,4 e 5, la quale prevede tra gli obblighi assunti dai lottizzanti la realizzazione delle urbanizzazioni di parte del comparto, con relativa cessione delle aree;

VERIFICATO che nella deliberazione del C.C. n. 75 del 14/06/1985 si esclude dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione (parte della viabilità ed il parcheggio pubblico) la "Fraternita dei Laici" proprietaria del lotto 6 in attesa che la stessa venda il lotto di proprietà;

DATO ATTO che:

- la "Fraternita dei Laici" ha venduto il lotto 6 alla ditta SI.LO. S.p.A., sia parte del lotto 7 al Comune di Castiglion Fibocchi;
- la ditta SI.LO. successivamente all'atto notarile di compravendita, Rep. n. 75160, Racc. 20104 del 6/06/1988, ha dato incarico dell'esecuzione delle rimanenti opere di urbanizzazione di comparto D2 Chiesa, per un importo pari a L. 23.000.000, al fine di poter accedere dal lotto n. 6 alla viabilità pubblica;
- con delibera di C.C. n. 201 del 30/11/1988 si integra la Convenzione per la conclusione delle opere di urbanizzazione, a seguito dell'acquisto della SI.LO. del lotto 6 da "Fraternita", dando atto che il Comune ha fatto fronte alla propria quota ampliando la viabilità interna e costruendo la fognatura;
- le suddette opere sono state realizzate in forza delle Concessioni Edilizie n. 752/1990, e successiva variante C.E. n. 862/1991 e C.E. n. 174/1994;
- l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 375 del 15/01/2000 invita l' "Istituto Diocesano Sostentamento Clero" e la "Fraternita dei Laici" alla cessione gratuita delle aree interessate dal Piano di lottizzazione "D2 Chiesa", piano in cui "Fraternita" aveva due lotti edificabili ceduti a SI.LO. e Comune;

RILEVATO che l'accesso veicolare al lotto n. 6 previsto a progetto avviene solo ed esclusivamente tramite viabilità individuata al Foglio catastale 24 mappale 173 (proprietà "Fraternita dei Laici") area evidenziata in colore verde, si riporta inoltre in estratto la planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 92 del 29/11/1993 concernente la presa d'atto di non pervenute osservazioni alla deliberazione di C.C. n. 32 del 23/06/1993 concernente l'adozione della Variante urbanistica al piano particolareggiato del comparto "D2 Chiesa", gli estratti planimetrici di cui all'**allegato A)** sono considerati parte integrante e sostanziale al presente atto;

CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi ha richiesto più volte l'accorpamento al proprio demanio stradale dell'area suddetta, ai sensi dell'art. 31 commi 21 e 22 della legge 23/12/1998 n. 448, atto completamente gratuito, al fine di regolarizzare lo stato giuridico di tale bene e renderlo corrispondente alla situazione di fatto, in quanto trattasi di viabilità non esclusivamente locale utile per garantire l'accesso ad immobile comunale, a cui "Fraternita dei Laici" non ha mai dato risposta a tale richiesta (note prot. n. 3789 del 15/06/2015, prot. n. 8139 del 30/12/2015 e prot. n. 7360 del 15/11/2016);

CONSIDERATO inoltre che in data 9/11/2017, prot. n. 6703 è stato richiesto il parere di competenza in merito alla classificazione della strada in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 al Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale e che lo stesso ha dichiarato che "non sussistono motivi ostativi per quanto di nostra competenza" in data 13/11/2017, prot. n. 6832, così come integrato in data 17/11/2017, prot. 6929 ed allegato **C**) alla presente deliberazione;

RILEVATO che l'art. 2 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. n. 285/1992 dispone che:

" [...] comma 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipo: A- Autostrade – B Strade extraurbane principali – C Strade extraurbane secondarie – D Strade urbane di scorrimento – E Strade urbane di quartiere – **F Strade locali** – Fbis Itinerari ciclopeditoni.

[...] comma 5. **Per esigenze di carattere amministrativo** e con riferimento all'uso ed alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. **Enti proprietari delle strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.**

[...]Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed , si distinguono in:[...] D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero congiungano il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria od automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

Comma 7. **Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati**, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti";

RILEVATO inoltre che secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato, V sez., 28 dicembre 2006, n. 8058, le "esigenze di carattere amministrativo" di cui al comma 5 del sopra riportato art. 2 del "Nuovo codice della strada" vanno intese nel senso che le strade definite dal comma 2 sono sempre considerate, ai fini della circolazione, di proprietà dell'ente pubblico, a prescindere dalla titolarità effettiva del bene immobile stesso;

APPURATO pertanto che in base a quanto sopra specificato:

- l'area individuata ed evidenziata in colore verde di cui all'**allegato A**) alla presente deliberazione, presenta tutte le caratteristiche per essere classificata come strada comunale, esistendo una "esigenza di carattere amministrativo", ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del "Nuovo codice della strada" che rende assolutamente necessario il transito su quella porzione di terreno al fine di permettere la corretta viabilità veicolare e pedonale del comparto, l'accesso e l'uscita dal lotto 6, altrimenti intercluso, l'utilizzo del parcheggio pubblico realizzato quale standard urbanistico e l'accesso a immobile comunale "isola ecologica" e strada vicinale;
- essendo essa rientrante all'interno dell'area di individuazione del centro abitato del Comune di Castiglion Fibocchi così come definito con la D.G.C. n. 288 del 25/11/1993 (comma 7 l'art. 2 del "Nuovo codice della strada");

APPURATO inoltre che:

- in data 8/06/2016 la "Fraternita dei Laici" stipula un contratto per la concessione di Servitù di passo temporanea con la SI.LO. S.p.A. nel terreno contraddistinto al Catasto al foglio 24, particella 173 indicando tra le premesse che la ditta SI.LO. ha necessità di utilizzare tale porzione di terreno al fine di accedere alla sua proprietà, altrimenti interclusa (Foglio 24, particella 168);
- detta particella ha funzione di viabilità pubblica sia a servizio della ditta SI.LO., dei residenti che della collettività intera sin dalla sua realizzazione;
- la particella interclusa corrisponde al lotto 6 del comparto edificatorio "D2 Chiesa" che "Fraternita" ha venduto come terreno edificabile e non ha contribuito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, che invece le opere sono state realizzate dalla ditta SI.LO. dopo l'acquisto nel 1988;
- durante la realizzazione della seconda tranches delle suddette opere di urbanizzazione primaria "Fraternita dei Laici" non ha opposto alcuna obiezione a che le stesse fossero realizzate su terreno di sua proprietà (parte della viabilità e parcheggio);
- nell'area sono presenti punti luce dell'illuminazione pubblica e per il corretto transito veicolare verso la viabilità provinciale S.P. Vecchia Aretina si deve percorrere la particella oggetto del presente atto;

VISTE le foto aeree con sovrapposto la planimetria catastale catastale degli anni 1988, 1996, 2001, 2007, 2010 e 2016 estratte dal gestionale delle ortofoto della Regione Toscana ed allegate alla presente deliberazione e dalle quali si evidenzia la genesi della strada **Allegato B)**;

RIBADITO che l'acquisizione gratuita proposta dal Comune avrebbe consentito la regolarizzazione catastale a titolo completamente gratuito, ma avrebbe dovuto ricevere il consenso della "Fraternita" e pertanto il Comune si riserva, in subordine, di classificare la strada in oggetto come comunale senza andare ad incidere sulla titolarità della particella in oggetto, in quanto il Comune intende dare compiuta ed organica disciplina della viabilità dell'area nell'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali è preposto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

VISTO l'art. 134, 4° comma del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comandante del Servizio Associato Polizia Municipale allegato **C)**;
3. di classificare come strada comunale e relativo parcheggio a servizio del comparto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, il tratto di viabilità individuata al catasto terreni foglio 24, mappale 173 (proprietà AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " FRATERNITA DEI LAICI " con sede in AREZZO, P.I. 00182360511) area individuata ed evidenziata in colore verde di cui all'allegato **A)** al presente atto;
4. di dare atto che la presente classificazione nulla incide in merito alla titolarità dell'area;
5. di demandare ai Responsabili di tutti gli atti necessari e conseguenti alla classificazione disposta nei confronti del tratto di viabilità oggetto del presente atto;
6. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/200, stante l'urgenza derivante dalla necessità di classificare l'area oggetto della proposta di deliberazione quale strada comunale adibita al pubblico transito.

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione:

CLASSIFICAZIONE DI UNA PARTICELLA CATASTALE CENSITA AL N.C.T. FOGLIO 24, MAPPALE 173 COME STRADA COMUNALE E PERTINENZA AI SENSI DELL'EX ART. 2 DEL " NUOVO CODICE DELLA STRADA" D.LGS. N. 285/1992, DI PROPRIETÀ DELL' "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "FRATERNITA DEI LAICI" E FACENTE PARTE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DENOMINATA VIA L. DA VINCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 14/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Arch. Silvia Parigi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 15/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
FTO DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2017 al 16/12/2017;

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del Decreto Legislativo 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 24/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI
